



Sentenza n. 56/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere
Giuseppe	VICANOLO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 13622 del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

- Mario Angelo Mazzi, nato a Orvieto (TR) l'11 maggio 1949 ed ivi residente in Corso Cavour, n. 137 (c.f. MZZMNG49E11G148F), rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Santarelli, con domicilio eletto presso l'indirizzo (p.e.c. avvuglielmosantarelli@cnfpec.it);

- Maria Perali, nata ad Orvieto (TR) il 29 ottobre 1965 ed ivi residente in Via Ripa Medici n. 29 (c.f. PRLMRA65R69G148Y), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Augusto De Matteis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9 (p.e.c. francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it);

- Dino Bronzo, nato ad Acquapendente (VT) il 2 febbraio 1966 ed ivi

	residente in Via del Carmine n. 15, rappresentato e difeso	
	congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. prof. Antonio Bartolini e	
	dall'avv. Andrea Pensi, elettivamente domiciliato presso il loro studio	
	in Perugia, Via Fiume n. 17 (p.e.c. antonio.bartolini@avvocatiperugiapec.it	
	e andrea.pensi@avvocatiperugiapec.it).	
	Visto l'atto di citazione e gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi, all'udienza pubblica del 13 marzo 2024, con l'assistenza del	
	segretario Elisabetta Bodo, il consigliere relatore Giuseppe Vicanolo, il	
	pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Enrico	
	Amante, l'avv. Guglielmo Santarelli per il convenuto Mario Angelo	
	Mazzi, l'avv. Antonio Bartolini e l'avv. Andrea Pensi per il convenuto	
	Dino Bronzo e, per delega dell'avv. Francesco Augusto De Matteis,	
	l'avv. Claudia Baldini per la convenuta Maria Perali.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di	
	citazione depositato in data 16 ottobre 2023, ha convenuto in giudizio	
	Mario Angelo Mazzi, Maria Perali e Dino Bronzo nella loro qualità,	
	all'epoca dei fatti, di dipendenti del Comune di Orvieto rispettivamente	
	nel ruolo di dirigente del Settore tecnico e manutenzione il primo,	
	segretario comunale e responsabile del Settore servizi amministrativi	
	generali la seconda, dirigente del Settore finanza cassa e bilancio il terzo,	
	ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa parziaria, a	
	titolo gravemente colposo, in relazione al danno erariale incidente sul	
	bilancio del Comune di Orvieto a causa della mancata acquisizione di	
	2	

	entrate nella misura di complessivi € 302.193,80, ovvero delle diverse	
	somme ritenute di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, agli	
	interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed	
	alle spese di giudizio. Secondo la Procura regionale, il danno azionato	
	trae origine dalla cattiva gestione di un contratto di locazione attiva	
	stipulato il 19 aprile 2013 dal Comune di Orvieto con la società	
	Cooperativa Ristorante Albergo Mensa Spettacolo e Turismo-	
	C.R.A.M.S.T., a causa di plurime condotte antigiuridiche commesse dai	
	convenuti sia nella fase genetica che in quella esecutiva del rapporto con	
	la società conduttrice, che hanno determinato:	
	- mancate entrate da omessa offerta con procedura di gara e da	
	sottovalutazione del canone di locazione fissato nel contratto firmato	
	dal dirigente del Settore tecnico e manutenzione, rispetto al valore	
	minimo degli affitti praticati per immobili commerciali similari nella	
	stessa zona e nello stesso periodo, che hanno comportato minori crediti	
	esposti nei bilanci del Comune negli anni dal 2013 al 2021 per	
	complessivi € 487.720,27, compresi quelli dal 2018 al 2021 pari a €	
	218.790,40 non caduti in prescrizione ed imputati come quota di danno	
	di cui è chiamato a rispondere Mario Angelo Mazzi;	
	- mancato recupero dei crediti non riscossi per canoni di locazione	
	dovuti dalla C.R.A.M.S.T. e non pagati per tutto il periodo dal 2013 al	
	2021, per complessivi € 348.656,04, fino a quando la cooperativa nel 2021	
	a causa del proprio stato di insolvenza è stata posta in liquidazione	
	coatta amministrativa; per questo motivo, secondo la Procura si può	
	affermare che non sussiste più alcun margine concreto di realistico	
	3	

	recupero del credito da parte del Comune. A causa della tardiva	
	attivazione delle azioni di recupero coattivo dei canoni in questione	
	sono chiamati a rispondere dei danni dal 2018 al 2021 non caduti in	
	prescrizione, pari ad € 181.862,28, la dirigente del Settore servizi	
	amministrativi generali per una quota pari all'85,559% del totale (ossia,	
	€ 155.599,55) ed il dirigente del Settore finanza cassa e bilancio per	
	l'8,2785% (ossia, € 15.055,47), in base all'arco temporale di rispettiva	
	responsabilità nella gestione del rapporto finanziario con la cooperativa	
	(fino al 2015 Dino Bronzo, dal 2016 Maria Perali). La Procura regionale,	
	a seguito delle deduzioni dei convenuti, a causa della prospettiva	
	controfattuale secondo cui, anche in caso di tempestiva attivazione delle	
	iniziative recuperatorie solo tardivamente esperite, si sarebbe	
	certamente attenuato il peso del pregiudizio erariale - ma ciò non	
	avrebbe assicurato il recupero al 100% del credito -, ha ridotto del 50%	
	gli importi imputati ai due convenuti, per cui l'azione risarcitoria contro	
	Maria Perali è finalizzata al recupero di € 77.799,77 di danno, mentre	
	contro Dino Bronzo la pretesa è di € 5.603,63.	
	Più in particolare, la condotta gravemente colposa accertata dall'organo	
	requirente nella fase genetica del rapporto di locazione dell'immobile di	
	circa 1000 mq situato nel pieno centro storico di Orvieto ed utilizzato	
	come ristorante (locazione che era iniziata nel 1982, rinnovata nel 1987	
	e 2001, disdetta nel 2011 con decorrenza 31 gennaio 2013, e poi	
	sorprendentemente rinnovata dal Mazzi con propria determinazione	
	del 28 gennaio 2013 di approvazione della bozza di contratto)	
	riguardano il fatto che il convenuto Mazzi ha assunto la decisione	
	4	

	dell'accordo con il privato in difetto di preventiva deliberazione del	
	Consiglio o della Giunta comunale, senza prevedere le necessarie	
	garanzie, come una cauzione, una fideiussione o una polizza	
	assicurativa a favore dell'amministrazione, assumendo obblighi gravosi	
	per conto del Comune consistiti nella realizzazione a proprie spese di	
	una scala esterna per una uscita di sicurezza del costo di € 100.000,00 e	
	nella concessione in locazione di altri locali attigui al ristorante,	
	all'epoca occupati in affitto da un terzo soggetto, senza preoccuparsi di	
	verificare preventivamente la fattibilità di questi impegni e senza	
	considerare affatto i vincoli storico-culturali gravanti sull'immobile.	
	Inoltre, la Procura regionale riferisce che il Mazzi ha concesso di fatto	
	un tacito rinnovo della locazione per il periodo dal 31 gennaio al 19	
	aprile 2013 e, soprattutto, ha omesso di attivare le procedure	
	concorrenziali di asta pubblica o di licitazione privata ai fini della scelta	
	del contraente, come prescritto dal Regolamento generale per la	
	contabilità dello Stato (art. 37 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)	
	e dai principi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa.	
	Infine, ha fissato un canone di locazione manifestamente	
	sproporzionato per difetto, pari ad € 44.000,00 all'anno, a fronte di valori	
	minimi di locazione di immobili commerciali rilevabili nello stesso	
	periodo grazie alla banca dati O.M.I.-Osservatorio Mercato Immobiliare	
	pari ad € 98.697,60, ossia più del doppio di quanto pattuito.	
	Per quanto attiene alla fase successiva di gestione della locazione, la	
	Procura regionale evidenzia che i dirigenti del Settore finanza cassa e	
	bilancio e del Settore servizi amministrativi generali hanno tollerato il	
	5	

gravissimo inadempimento del conduttore degli obblighi di versare le rate trimestrali anticipate dei canoni di locazione per un arco temporale molto lungo, per ben cinque anni dal 2013 in poi, senza affrontare la situazione con la solerzia e la diligenza necessarie. A tal fine, si sarebbe potuto attivare una clausola del contratto che prevedeva espressamente, in caso di mancato pagamento anche parziale del canone di locazione entro i termini prefissati, la risoluzione automatica del rapporto per colpa del conduttore. Nella realtà, Dino Bronzo si è limitato ad inviare alla cooperativa ben otto richieste di pagamento, di cui tre nel 2013, quattro nel 2014 ed una nel 2015, contenenti l'avvertenza che, in difetto di pagamento, il Comune avrebbe avviato la pratica per il recupero coattivo con emissione di ingiunzioni fiscali, ma poi non ha dato nessun seguito ad azioni concrete. Maria Perali ha inviato a C.R.A.M.S.T. due diffide di pagamento e messa in mora a luglio ed ottobre 2016, avvisando che in caso di mancato versamento il Comune avrebbe adito le vie legali. Ciò è poi avvenuto soltanto nel marzo 2018, quando la dirigente ha proposto alla Giunta di avviare la causa di intimazione di sfratto per morosità. Oltre a ciò, secondo il requirente, Maria Perali nel corso degli anni, pur avendo il compito di gestire il capitolo di bilancio relativo ai proventi delle locazioni attive sin dal 2013, ha mancato di attivare gli uffici competenti per realizzare gli adempimenti degli impegni assunti dal Comune di costruire la nuova uscita di sicurezza e di attuare la promessa locazione di cosa futura fatta dal Mazzi. Queste circostanze hanno costituito la motivazione in base alla quale la cooperativa si è opposta alla intimazione di sfratto nel 2018 ed ha

	ottenuto dal Tribunale di Terni la mancata convalida ed il mutamento	
	del rito, allungando così i tempi dell'utilizzo indebito della struttura di	
	esercizio commerciale.	
	Ricevuta la notifica dell'atto di citazione, il convenuto Dino Bronzo si è	
	costituito in giudizio a mezzo degli avv. Antonio Bartolini ed Andrea	
	Pensi, i quali hanno depositato il 13 febbraio 2023 comparsa di	
	costituzione e risposta, con cui hanno eccepito in via principale	
	l'estraneità del loro assistito ai fatti contestati, in quanto non sarebbe	
	corrispondente al vero la circostanza che fino al 2015 la gestione delle	
	riscossioni dei canoni di locazione era un compito affidato al Settore	
	finanza e bilancio, bensì all'Ufficio affari generali e contratti che era	
	titolare del relativo capitolo di bilancio. Pertanto, Bronzo non aveva	
	alcun potere di risolvere il rapporto, né tantomeno aveva obblighi di	
	segnalare ad altri uffici le criticità dei pagamenti della cooperativa. Le	
	missive da lui firmate dal 2013 al 2015 sarebbero soltanto degli avvisi di	
	pagamento inoltrati al debitore per ricordare le scadenze delle rate	
	trimestrali e ricapitolare le somme arretrate in sospeso, al fine di	
	agevolare in tal modo la riscossione delle entrate comunali. In via	
	subordinata, i difensori deducono l'intervenuta prescrizione dell'azione	
	erariale a far data dal 17 aprile 2018, per i fatti avvenuti oltre il	
	quinquennio antecedente alla notificazione dell'invito a dedurre,	
	ricevuto il 17 aprile 2023.	
	Il convenuto Mario Angelo Mazzi si è costituito in giudizio a mezzo	
	dell'avv. Guglielmo Santarelli, il quale ha depositato comparsa di	
	costituzione e risposta il 16 febbraio 2024, eccependo, in via preliminare,	
	7	

l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, in quanto il fatto dannoso attribuitogli risale alla data di stipula del contratto ed era noto e non disconosciuto dall'ente di appartenenza, per cui il danno erariale dovrebbe considerarsi prescritto decorsi cinque anni dal 19 aprile 2013.

In via principale, la difesa di Mazzi sostiene che non sussiste alcuna condotta illecita del suo assistito, in quanto la decisione del rinnovo della locazione alla cooperativa sarebbe stata frutto di una scelta di buona amministrazione, anzi l'unica soluzione possibile, considerando che il Comune aveva bandito due aste pubbliche per la vendita del compendio, andate deserte. Era chiaramente emerso che non vi erano soggetti interessati a quei locali, al di fuori di chi già ne godeva. C'era il rischio di dover corrispondere alla cooperativa, in caso di cessazione del rapporto, un indennizzo per la perdita dell'avviamento, pari a diciotto mensilità; vi erano già contestazioni su varie questioni, per cui si paventava un contenzioso; il canone di locazione pattuito all'epoca era tutt'altro che fuori mercato, anzi era in linea con i canoni precedenti aggiornati in base agli indici dei prezzi ISTAT. Le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare non tengono conto delle condizioni peculiari dell'immobile, che invece il geometra Felice Zazzaretta, esperto di fiducia, ha tenuto in considerazione elaborando una relazione allegata alla comparsa, secondo cui il canone congruo all'epoca sarebbe stato pari a € 3.900,00 al mese, e quindi in linea con quello pattuito di € 3.666,67. In subordine, la difesa di Mazzi ha chiesto la riduzione al minimo dell'addebito, tenuto conto che la decisione del rinnovo e le sue modalità erano state condivise con gli organi politici e

	tecnici del Comune, tra i quali il segretario comunale Claudio Pollini,	
	che avrebbe avuto un ruolo decisivo anche a livello di indirizzo. Infine,	
	Mazzi si è rimesso al potere riduttivo della Corte, considerando il	
	comportamento da lui tenuto nell'interesse del Comune, il danno	
	effettivamente cagionato ed il livello delle sue capacità economiche,	
	anche valutando in caso di contestazione delle relazioni dei propri	
	consulenti l'opportunità di disporre in via istruttoria una consulenza	
	tecnica di ufficio per determinare la congruità del canone di locazione.	
	La convenuta Maria Perali si è costituita in giudizio a mezzo dell'avv.	
	Francesco Aurelio De Matteis, il quale ha depositato comparsa di	
	risposta il 22 febbraio 2024, con cui ha chiesto, in via preliminare, di	
	accertare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c. per	
	mancata corrispondenza degli addebiti contestati in sede di invito a	
	dedurre e di citazione, avuto riguardo al fatto che la dirigente non si	
	sarebbe attivata per l'adempimento degli impegni assunti dall'ente con	
	il contratto C.R.A.M.S.T.. In via principale, Perali chiede di dichiarare	
	l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, in quanto il Settore	
	affari generali, con l'Ufficio gare, contratti e contenzioso, soltanto nel	
	2016 ha assunto la competenza in materia di riscossione dei canoni di	
	locazione, in attuazione del Piano esecutivo di gestione-P.E.G.	
	approvato il 9 giugno 2016; prima di allora, questa incombenza spettava	
	al Settore finanziario, in base al regolamento comunale per la disciplina	
	dei contratti. Una volta investita del compito, Perali ha attuato una serie	
	di iniziative dando impulso alle due diffide e messa in mora citate,	
	nonché alla selezione di un legale esterno a cui affidare il servizio legale	
	9	

	biennale per il recupero di settanta crediti scaduti, compreso quello nei	
	confronti della cooperativa; per cui, dopo un tentativo infruttuoso di	
	definizione stragiudiziale del contenzioso, ha proposto e fatto	
	approvare dalla Giunta l'autorizzazione ad intentare la causa di sfratto.	
	Mancherebbero, perciò, gli elementi per configurare la colpa grave ed il	
	nesso di causalità tra il danno e le condotte tenute dalla convenuta. Il	
	danno non sarebbe ancora attuale, in quanto il diritto di credito del	
	Comune verso C.R.A.M.S.T. non si è prescritto, ma è stato ammesso	
	nello stato passivo redatto dal commissario liquidatore della società	
	debitrice, in attesa della liquidazione e del riparto dell'attivo da	
	distribuire. Sussistono innegabilmente difficoltà di recupero del credito,	
	ma ciò non equivale a dire che il diritto patrimoniale è ormai	
	definitivamente perduto; ragione per cui, il danno erariale non è ancora	
	certo, effettivo ed attuale e quindi non risarcibile. In subordine, la difesa	
	di Perali chiede di diminuire la quota di danno posta a carico della sua	
	assistita, tenuto conto del ruolo concretamente rivestito nella vicenda.	
	All'udienza del 13 marzo 2024, il Pubblico Ministero ha precisato che:	
	- le eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti Mazzi e Bronzo	
	sono infondate, in quanto basate solo sulla condotta, ma non sull'evento	
	di danno; così pure, le stime effettuate dal geometra Zazzaretta sono	
	non plausibili, mentre i valori desunti dalla banca dati O.M.I.	
	dell'Agenzia delle entrate non sono stime, bensì sono ottenuti come	
	medie dei contratti di locazione registrati in zona nello stesso semestre	
	per immobili simili ed, oltre tutto, è stato assunto il valore minimo del	
	prezzo al metro quadro, proprio in via prudenziale; l'asserito	
	10	

	coinvolgimento di politici e dirigenti del Comune nella genesi del	
	contratto non trova conferma nei documenti acquisiti dalla Guardia di	
	finanza, né in quelli allegati dalla difesa del Mazzi;	
	- l'eccezione di Perali riguardo alla <i>mutatio libelli</i> non è sostenibile,	
	poiché non ci sono innovazioni sostanziali nella <i>causa petendi</i> e nel	
	<i>petitum</i> della pretesa fatta valere; anche la contestazione circa la non	
	attualità del danno è infondata, in quanto non tiene conto del fatto che	
	il patrimonio esiguo rilevato dal commissario liquidatore e l'entità	
	consistente dei crediti privilegiati anteposti al Comune rendono	
	pressoché certa l'impossibilità di recupero effettivo dei canoni non	
	pagati.	
	I difensori dei convenuti hanno insistito per l'accoglimento delle	
	eccezioni e delle conclusioni rassegnate nelle rispettive comparse, come	
	da verbale.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'azione promossa dalla Procura regionale mira al risarcimento del	
	danno conseguente alle mancate entrate nelle casse del Comune di	
	Orvieto dei canoni di locazione spettanti per gli immobili concessi in	
	uso alla società Cooperativa Ristorante Albergo Mensa Spettacolo e	
	Turismo-C.R.A.M.S.T. dal gennaio 2013 al dicembre 2021, a causa della	
	cattiva gestione del patrimonio immobiliare da parte dei dirigenti che	
	hanno prima assegnato indebitamente, senza nessuna procedura di	
	gara ed a condizioni antieconomiche, i locali adibiti all'attività di	
	ristorazione, indi hanno gestito con negligenza ed eccessiva tolleranza	
	11	

	l'azione di recupero dei canoni non pagati alle scadenze previste dal	
	contratto, senza attivare per tutto il tempo dal 2013 al 2017 la clausola	
	di risoluzione automatica prevista in caso di mancato pagamento.	
	La prima componente di danno ammonta ad € 218.790,40 e corrisponde	
	alla differenza tra i canoni maturati dal 2018 al 2021 in base al contratto	
	e quelli ritraibili secondo le condizioni di mercato, posta a carico di	
	Mario Angelo Mazzi.	
	La seconda voce di danno è originata dal fatto che C.R.A.M.S.T. ha	
	effettuato solo tre versamenti di ratei di locazione trimestrali, ossia il 1°	
	agosto 2013, il 26 maggio 2014 e l'8 giugno 2015; per il resto, ha omiss	
	completamente di ottemperare agli obblighi di pagamento, ricevendo	
	dal Comune soltanto otto lettere di sollecito a firma di Dino Bronzo e	
	due diffide di pagamento e messa in mora sottoscritte da Maria Perali,	
	che non hanno sortito nessun effetto.	
	Pertanto, il Pubblico Ministero ha quantificato le mancate entrate del	
	Comune per tutto il periodo di vigenza del contratto dal 2013 al 2021	
	pari ad € 348.656,04 ed ha addebitato il danno erariale risalente agli anni	
	2018/2021 pari ad € 181.862,28, suddividendo le quote attribuibili a	
	Perali ed a Bronzo in proporzione al periodo di permanenza nei	
	rispettivi incarichi, ossia l'85,55% a Perali (€ 155.599,55) e l'8,27% a	
	Bronzo (€ 15.055,47), ridotti poi della metà fino ad € 77.799,77 per la	
	Perali ed € 7.527,73 per Bronzo (e non € 5.603,63 come erroneamente	
	indicato nell'atto di citazione per ragioni di mero errore di calcolo).	
	Il collegio ritiene che l'azione promossa dalla Procura regionale nei	
	confronti dei tre convenuti sia parzialmente fondata, nei termini e per	
	12	

le ragioni di seguito indicate.

1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di rito sollevata dalla difesa di Maria Perali circa la presunta nullità dell'atto di citazione per una supposta *mutatio libelli* tra i fatti addebitati con l'invito a dedurre e quelli posti a base della citazione, in violazione dell'art. 87 c.g.c. Sostiene, infatti, la difesa di Perali che gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre relativamente alle condotte antigiuridiche individuate a quell'epoca (28 marzo 2023) erano limitati all'omessa attivazione della clausola risolutiva prevista al punto 8 del contratto di locazione in caso di mancato pagamento del canone, per negligenza non solo dell'ing. Mazzi, ma anche del dott. Bronzo e della dott. Perali (pag.27, 34 e 35 dell'invito a dedurre). Per converso, nell'atto di citazione (pag.27) viene contestato alla dott. Perali anche di non essersi attivata nel corso degli anni per l'adempimento degli obblighi assunti contrattualmente dal Comune per la scala esterna e la locazione di cosa futura, mentre nell'invito a dedurre (pag.33) si sosteneva chiaramente che il mancato rispetto di tali impegni era da ascrivere all'ing. Mazzi. Più in generale, nell'invito a dedurre (pag.37) risulta che il danno da mancato recupero dei crediti del Comune era ripartito tra Bronzo (per le condotte omesse fino al 31 dicembre 2015), Perali (che a partire dal 1° gennaio 2016 ha assunto la competenza sull'intera gestione dei contratti di locazione e sulla riscossione dei relativi canoni) e Mazzi (che ha lasciato il suo incarico nell'agosto 2015). Invece, nell'atto di citazione (pag.26/27) si sostiene che l'Ufficio affari generali sin dal 2013 era responsabile della gestione del capitolo di bilancio 86000 delle entrate

extratributarie relative ai 'fitti reali dei fabbricati', ed in quanto tale avrebbe dovuto occuparsi dei ritardati pagamenti della cooperativa e dei relativi recuperi.

Il collegio osserva che quest'ultima affermazione è pertinente, ma la difesa di Perali omette di aggiungere una conclusione importante del ragionamento della Procura, la quale ha sostenuto (pag.26 della citazione) di ritenere non convincenti le deduzioni della convenuta secondo cui l'Ufficio affari generali avrebbe assunto competenze in materia solamente nel 2016, e non prima, senza che Perali abbia allegato elementi di prova o deduzioni specifiche a sostegno di siffatta delimitazione della responsabilità. Ciò nondimeno, il pubblico ministero ha mantenuto fermi sia la *causa petendi* sia il *petitum* evidenziati nell'invito a dedurre, argomentando 'ad ogni buon conto' che 'è incontestato che - quanto meno a partire dal 2016 - la dott. Perali abbia assunto la titolarità della gestione delle locazioni attive dell'ente quale dirigente del Settore affari generali'. Pertanto, l'organo requirente ha confermato la quota dell'85,55% di danno da mancate entrate già computata a carico di Perali, ed ha dimezzato la somma da risarcire (da € 155.599,55 a € 77.799,77), tenendo conto dell'incertezza del recupero dei crediti a causa delle opposizioni sollevate con successo dal debitore.

Il collegio ritiene, perciò, condivisibile la conclusione rassegnata sul punto dal pubblico ministero in udienza, in base alla quale non si rinvencono innovazioni sostanziali tra i fatti addebitati nell'atto di citazione e quelli rappresentati nell'invito a dedurre, in quanto sono state apportate semplicemente le precisazioni indotte dall'esame delle

deduzioni dei soggetti invitati, senza esperire nuovi accertamenti né avanzare nuove pretese. Si tratta, perciò, a ben vedere, non di una *mutatio libelli* propriamente intesa, ossia di una innovazione apportata per prospettare al giudice situazioni giuridiche del tutto nuove e, in particolare, fatti costitutivi radicalmente differenti rispetto a quelli contestati nell'invito a dedurre, così da porre sul campo del contraddittorio un nuovo tema d'indagine, disorientando la difesa della controparte ed alterando il regolare svolgimento del processo (Corte dei conti, sez.2^a, 20 dicembre 2023, n. 386). Si tratta, invece, di una mera *emendatio libelli*, consentita, che presuppone una sovrapposibilità solo degli 'elementi essenziali del fatto' contenuti nell'invito a dedurre e quelli riportati in citazione, e allo stesso tempo consente al pubblico ministero di esaminare in citazione gli elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni. E, quindi, ben può il pubblico ministero allegare circostanze ulteriori del fatto, non esaminate nell'invito, in replica ad eccezioni formulate dal convenuto. Pertanto, la domanda oggetto della citazione non può dirsi nuova o modificata rispetto all'invito a dedurre, bensì soltanto precisata, nel senso che non ha subito modificazioni nei suoi elementi identificativi, ma semplici precisazioni che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale, ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla e chiarirla nei suoi contorni oggettivi e soggettivi (e perciò ammissibile secondo l'orientamento interpretativo più generale tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 13 settembre 2018 n. 22404).

2. Non sono, altresì, meritevoli di accoglimento le eccezioni preliminari

di merito sollevate dalle difese dei convenuti Mazzi e Bronzo, in tema di prescrizione dell'azione erariale promossa dalla Procura regionale.

In particolare, la difesa di Mazzi deduce che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Nel caso in esame, il fatto dannoso risalirebbe all'atto della stipula il 19 aprile 2013 del contratto di locazione, e questo fatto era noto agli organi decisionali del Comune nell'immediatezza dell'evento. Pertanto, il *dies a quo* del termine quinquennale di prescrizione dovrebbe risalire al 2013 e comportare il venir meno del diritto al risarcimento del danno a far tempo dal 19 aprile 2018, ben prima dell'invito a dedurre notificato a Mazzi il 3 aprile 2023.

La difesa di Bronzo osserva che la Procura regionale ha riconosciuto che l'azione risarcitoria si è prescritta per i fatti accaduti prima del quinquennio antecedente alla notificazione dell'invito a dedurre, e quindi per il dott. Bronzo prima del 17 aprile 2018 (atteso che egli ha ricevuto notifica dell'invito a dedurre il 17 aprile 2023). La Procura, però, avrebbe omissso di rilevare che il danno riconducibile ipoteticamente alle condotte del dott. Bronzo si è arrestato sicuramente nel corso dell'anno 2015, poiché dal 2016 in poi la gestione dei contratti di locazione è stata assunta dal Settore affari generali della dott. Perali in via esclusiva. Pertanto, anche a voler immaginare un coinvolgimento del dott. Bronzo nella vicenda dei mancati recuperi dei canoni C.R.A.M.S.T., questo dovrebbe essere circoscritto sino al 2015, e quindi

non più perseguibile per avvenuta prescrizione dell'azione erariale.

Il collegio osserva che sia la prima che la seconda doglianza sono prive di pregio, in quanto non considerano il fatto che i casi di mancati introiti di canoni di locazione di beni appartenenti al patrimonio pubblico integrano ipotesi di danni erariali a formazione progressiva, per cui occorre far riferimento ai fini della individuazione del termine prescrizione al momento in cui si è verificato non solo il compimento delle condotte *contra ius*, ma anche e soprattutto l'effettivo depauperamento del bilancio conseguente alle mancate entrate nelle casse pubbliche (cfr. Corte dei conti, Sez. I, 27 luglio 2021 n. 323). Più chiaramente, non va trascurato che l'illecito amministrativo-contabile, non diversamente dall'illecito civile, è l'esito di una fattispecie complessa che trova il suo compimento quando la condotta antigiuridica abbia prodotto un danno concreto ed attuale (Corte dei conti, Sezioni Riunite, 19 luglio 2007 n. 5/2007/QM). In caso di inadempimento dell'obbligo di riscossione di canoni di locazione, il danno erariale conseguente al mancato introito dei medesimi diviene certo ed attuale nel momento in cui l'ente proprietario perde il diritto ad ottenere il pagamento del credito, come solitamente avviene nei casi di prescrizione quinquennale del relativo diritto per ciascuna mensilità da riscuotere, ai sensi dell'art. 2948, primo comma, n. 3, c.c., allorquando si verifica l'effettiva *deminutio patrimonii* che costituisce l'essenza del danno erariale (Sez. III, n. 160 del 2023; Sez. Umbria, 14 marzo 2014 n. 34). Sono questi i principi interpretativi da applicare alla domanda di risarcimento nei confronti dell'ing. Mazzi per i canoni di locazione

	inferiori a quelli ritraibili (che si sarebbero potuti ottenere) secondo le	
	condizioni di mercato nel periodo da febbraio 2013 a dicembre 2021, che	
	non hanno mai formato oggetto da parte del Comune di atti di	
	costituzione in mora del debitore, né di atti giudiziari finalizzati a	
	realizzare i diritti spettanti, superiori a quelli pattuiti. Pertanto, si può	
	rilevare che sono ormai prescritti i canoni maturati e non riscossi fino al	
	mese di marzo 2018, ossia oltre cinque anni prima della notificazione	
	dell'invito a dedurre effettuata nei confronti di Mazzi il 3 aprile 2023.	
	Invece, l'interruzione della prescrizione realizzatasi in quest'ultima	
	data per effetto dell'art. 66, primo comma, c.g.c. rende azionabile la	
	pretesa erariale relativa ai canoni maturati e non riscossi nel periodo da	
	aprile 2018 a dicembre 2021 pari a complessivi € 205.116,00, e non €	
	218.790,40 come erroneamente contestato dalla Procura regionale, che	
	ha computato anche i canoni dei primi tre mesi del 2018 viceversa	
	coperti da prescrizione.	
	Diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda i canoni di locazione	
	pattuiti con la C.R.A.M.S.T. e non riscossi dal 2013 al 2021 a causa della	
	eccessiva tolleranza con cui il dott. Bronzo fino al 2015 e la dott. Perali	
	dal 2016 in poi hanno omesso di dar corso al recupero coattivo dei	
	canoni non onorati dalla società debitrice alle scadenze trimestrali	
	previste. A differenza dei primi, questi diritti di credito maturati dal	
	2013 al terzo trimestre 2017 hanno formato oggetto degli atti di diffida	
	e costituzione in mora inviati alla cooperativa con lettere firmate da	
	Perali in data 4 luglio e 18 ottobre 2016, e dall'avv. Romina Pellegrini	
	per conto del Comune di Orvieto il 10 ottobre 2017, per cui il termine di	
	18	

prescrizione quinquennale è stato interrotto in quelle date e subito dopo ha ricominciato a decorrere per altri cinque anni scadenti il 10 ottobre 2022. Nel frattempo, il Comune di Orvieto ha promosso un'azione giudiziaria con ricorso avanti al Tribunale di Terni in data 20 agosto 2018 al fine di ottenere lo sfratto per morosità della cooperativa e l'ingiunzione di pagamento di tutti i canoni scaduti e non pagati dal 2013 fino al terzo trimestre 2018, pari a complessivi € 200.687,21. Il relativo procedimento giudiziario è tuttora in corso, in quanto la cooperativa si è costituita in giudizio contestando in via riconvenzionale gli inadempimenti contrattuali del Comune (per la scala esterna non realizzata e la locazione di altro immobile di via Maitani che era stata promessa e non attuata), ottenendo così la mancata convalida dello sfratto ed il mutamento del rito in quello ordinario ai sensi dell'art. 667 c.p.c., fino a quando - il 10 marzo 2022 - il Tribunale ha disposto l'interruzione del procedimento a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della C.R.A.M.S.T.. La pendenza del procedimento civile comporta l'efficacia permanente della interruzione del decorso della prescrizione dei crediti in questione fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza definitiva del contenzioso in corso, ai sensi dell'art. 2942, secondo comma, c.c., posto che la volontà interruttiva dell'attore è sempre attuale sino a che egli coltivi il giudizio (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, 25 novembre 2004, n. 8/2004/QM). Pertanto, diversamente dalla prospettazione della Procura, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva gestione del rapporto di locazione può essere estesa a tutti i crediti per i canoni maturati e non

riscossi dal 2013 al 2021 per l'importo complessivo di € 348.656,04, e non solo a quelli limitati al periodo dal 2018 al 2021 pari ad € 181.862,28, rientranti nel quinquennio antecedente agli inviti a dedurre notificati a Maria Perali e Dino Bronzo rispettivamente il 3 ed il 17 aprile 2024.

Va tenuto presente che la pretesa in discussione era già azionabile in giudizio in ragione della concretezza e attualità del danno allorquando si era verificata la consumazione di ogni possibilità reale di soddisfazione del diritto di credito vantato nei confronti del debitore. In situazioni simili, infatti, non è necessario attendere l'inutile decorso del termine di prescrizione, ben potendo, prima di tale naturale scadenza, verificarsi eventi tali da compromettere irrimediabilmente le reali possibilità di escussione del debitore (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, 29 dicembre 2021 n. 27/2021/QM/PROC); ciò può avvenire nei casi in cui sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore commerciale connotato da totale carenza di attivo patrimoniale assegnabile ai creditori privilegiati e chirografari (Corte di conti, Sez. II, 10 maggio 2021 n. 147; Sez. Umbria, 12 agosto 2022 n. 48). Più in generale, si versa in tale situazione allorquando il pubblico ministero riesca a provare che le condizioni finanziarie del debitore siano talmente negative da comportare l'insussistenza di reali possibilità di esperire fruttuosamente una qualunque procedura espropriativa.

In questa prospettiva, il collegio ritiene che la Procura regionale abbia rappresentato una situazione d'insolvenza della cooperativa debitrice talmente grave da non lasciare nessun margine di probabilità circa il possibile recupero effettivo dei crediti vantati dal Comune. Infatti, il

	Commissario liquidatore ha reso noto che nello stato passivo della	
	C.R.A.M.S.T. sono inclusi crediti privilegiati pari ad € 1.045.403,00, di	
	cui oltre € 600.000,00 relativi a privilegi ex art. 2751-bis, nn. 1, 2 e 3 c.c.,	
	mentre l'attivo è formato da disponibilità bancarie per € 112.273,40, da	
	beni mobili del valore stimato di € 47.420,80 e da crediti nei confronti di	
	una società fallita pari ad € 336.486,38; il Comune di Orvieto si è	
	insinuato nel passivo per l'importo di € 246.701,96 di crediti chirografari	
	ed € 65.226,80 di crediti privilegiati (per i canoni maturati nell'ultimo	
	anno ed in quello precedente).	
	In sostanza, si può ragionevolmente affermare senza tema di smentita	
	che i danni imputabili a Bronzo e Perali siano certi, effettivi ed attuali	
	per l'intero importo dei canoni maturati e non riscossi dal 2013 al 2021	
	pari ad € 348.656,04, fatta salva la necessità di verificare l'esistenza di	
	tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa,	
	compreso il nesso di causalità tra singole condotte ed evento di danno,	
	e, in particolare, riscontrando se con il decorso del tempo non siano	
	sopraggiunte cause nuove e diverse che abbiano concorso o che siano	
	state da sole sufficienti a cagionare l'evento (Corte dei conti, Sezioni	
	Riunite, cit. sent. n. 5/2007/QM). Questi aspetti, di sicuro rilievo nella	
	fattispecie, vanno trattati nella parte relativa alla quantificazione del	
	danno ed al nesso di causalità.	
	3. Deve essere, inoltre, disattesa ai fini del presente giudizio la richiesta	
	avanzata dalla difesa di Mario Angelo Mazzi in via istruttoria, mirata	
	alla assunzione di una consulenza tecnica di ufficio per chiarire la	
	situazione del mercato immobiliare e della ristorazione ad Orvieto nel	
	21	

2012 e 2013 ed a determinare la congruità del canone di locazione pattuito dal Comune con la cooperativa. Infatti, sono stati acquisiti già validi elementi in ordine all'andamento del mercato immobiliare all'epoca del contratto, tramite la lettera dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Perugia -Ufficio provinciale del territorio inviata l'8 febbraio 2023 alla Tenenza della Guardia di finanza di Orvieto (allegato 73 del doc. n. 3 depositato con l'atto di citazione), nonché le relazioni dei tecnici Felice Zazzaretta e Riccardo Benvenuti presentate dallo stesso Mazzi unitamente alla comparsa di risposta (allegati 7 ed 8). D'altra parte, i dati di esperienza ritraibili dall'archivio O.M.I. sulla base di tutti i contratti di locazione registrati ogni sei mesi nelle aree territoriali omogenee di ciascun Comune, calcolando il valore minimo e quello massimo del prezzo per metro quadrato praticato per gli immobili commerciali dati in locazione in ottimo/normale/scadente stato di manutenzione, costituiscono elementi di conoscenza obiettivi ed aggiornati, sicuramente più completi di stime individuali o settoriali ricavabili *aliunde*. La particolarità della conformazione dei locali utilizzati da C.R.A.M.S.T., costituiti da due vani di grandi dimensioni ampi 498,76 mq. adibiti a sale di ristoro al piano terra ed al primo piano, uffici siti al piano terra di 68 mq., cinque vani per servizi ampi 116,95 mq. e magazzini, disimpegni e locali annessi di complessivi 211,26 mq., si desumono chiaramente dall'allegato B del contratto di locazione del 23 marzo 2001 (all. 33 del doc. n. 3 depositato con l'atto di citazione), nonché dalle cartine catastali e dal materiale fotografico annessi alla relazione del geometra Zazzaretta citata poc'anzi. Pertanto, non è

necessario acquisire ulteriori dettagli mediante una C.T.U..

4. Passando a questo punto al merito del giudizio, il collegio ha esaminato le deduzioni dei convenuti circa l'insussistenza delle condotte illecite ad essi imputate dall'organo requirente. In particolare, la difesa di Mazzi ha affermato che l'ingegnere aveva stipulato il contratto con la cooperativa nel 2013 mosso dall'intento di evitare un danno significativo al Comune che, in caso di mancato rinnovo della locazione, avrebbe dovuto corrispondere diciotto o trentasei mensilità a favore della controparte a titolo di indennizzo. Inoltre, il rischio di un contenzioso civile era imminente, a causa di problematiche legate a rampe di accesso e passerelle che erano state oggetto di contestazioni del conduttore. Ad ogni modo, ha aggiunto la difesa di Mazzi, le condotte da lui tenute erano espressione di una precisa volontà dei vertici politici ed amministrativi del Comune, dopo che c'erano stati due tentativi di vendere l'immobile andati a vuoto ed era emerso che non c'era nessuno interessato alla locazione, al di fuori della stessa C.R.A.M.S.T.

Il collegio osserva che gli elementi sopra riportati non scalfiscono le contestazioni mosse dalla Procura regionale per le gravi, reiterate ed ingiustificabili decisioni assunte da Mazzi nella fase genetica del contratto, allorquando egli ha assunto l'iniziativa di approvare con propria determinazione dirigenziale il rinnovo del rapporto di locazione senza una preventiva autorizzazione in tal senso rilasciata dalla Giunta o dal Consiglio comunale. Poi, ha stipulato il contratto senza prevedere nessuna garanzia sotto forma di cauzioni o fideiussioni

	contro il rischio di inadempimenti del conduttore; non solo, ma ha	
	addossato al Comune impegni gravosi di far eseguire lavori di	
	costruzione a proprie spese (finanziate mediante un mutuo concesso	
	dalla Cassa depositi e prestiti) di una scala esterna progettata dalla	
	cooperativa per un costo complessivo di € 100.000,00 senza verificare la	
	fattibilità tecnica di un progetto del genere, che contrastava con i vincoli	
	ambientali e monumentali gravanti sull'immobile, in relazione al quale	
	la Soprintendenza non avrebbe mai concesso il nulla osta. Quel che più	
	rileva, inoltre, è che Mazzi ha omesso di espletare le procedure di asta	
	pubblica o di licitazione privata obbligatorie ai sensi dell'art. 3 del regio	
	decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 37 del regio decreto 23	
	maggio 1924, n. 827 e dell'art. 3 del regolamento comunale per la	
	disciplina dei contratti (allegato 28 del doc. 3 annesso all'atto di	
	citazione), ed infine ha fissato un canone mensile di locazione	
	manifestamente inferiore ai valori correnti di mercato. Non valgono a	
	sminuire l'antigiuridicità di tali condotte le giustificazioni relative al	
	rischio di dover corrispondere alla cooperativa una indennità per la	
	perdita di avviamento pari a diciotto mensilità, ai sensi dell'art. 34 della	
	legge 27 luglio 1978, n. 392. Infatti, la norma prevede espressamente che	
	il conduttore non ha diritto ad alcuna indennità in caso di cessazione	
	del rapporto dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta. Il	
	Comune avrebbe potuto valersi di tale disposizione, in quanto la	
	cooperativa all'inizio del 2013 non aveva ancora ottemperato al	
	pagamento dei canoni dovuti per il secondo semestre 2012, e quindi il	
	locatore avrebbe potuto attivare la clausola risolutiva prevista al punto	
	24	

	9 del contratto stipulato il 23 marzo 2001. Oltre tutto, sin dal 30 marzo	
	2011 il Comune aveva comunicato a C.R.A.M.S.T. formale disdetta del	
	contratto e cessazione del rapporto dal 31 gennaio 2013, per cui il rischio	
	paventato dalla difesa di Mazzi appare di scarsa consistenza.	
	Ugualmente non pregevoli appaiono le affermazioni di presunti	
	coinvolgimenti di rappresentanti degli organi politici ed amministrativi	
	del Comune, in quanto si tratta di dichiarazioni prive di riscontri	
	probatori, mai rappresentate prima, malgrado il fatto che siano state	
	effettuate due audizioni di Mazzi a cura della Guardia di finanza il 14	
	ed il 21 ottobre 2021. Sotto l'aspetto dell'elemento psicologico	
	dell'illecito erariale, la difesa di Mazzi ha eccepito che l'assistito, a fronte	
	di una formale assenza degli organi politici ed amministrativi del	
	Comune, ha operato unicamente per il bene dell'ente, al fine di risolvere	
	una situazione critica ed evitare danni economici, ragion per cui non vi	
	è stata nessuna colpa grave. Al riguardo, il Collegio osserva che, per	
	quanto detto poc'anzi, le decisioni prese da Mazzi nella fase genetica	
	del contratto appaiono autoreferenziali, antieconomiche, illegittime,	
	imprudenti e sproporzionate, per cui si è di fronte ad una condotta del	
	tutto anormale, che neppure il meno provveduto degli esercenti le	
	stesse mansioni di ufficio avrebbe adottato in casi similari, a comprova	
	del fatto che il convenuto ha dimostrato di 'non intendere ciò che tutti	
	sono in grado di intendere' (Corte dei conti, Sez. II, 28 luglio 2017 n.	
	537).	
	In relazione alle carenze rilevate dalla Procura regionale nella fase di	
	gestione del contratto, allorquando gli uffici del Comune hanno	
	25	

	tollerato dal 2013 al 2017 (quasi l'intera durata della locazione	
	sessennale) l'utilizzo gratuito del bene da parte della cooperativa,	
	limitandosi ad inviare solleciti e diffide solo formali, le difese di Perali	
	e Bronzo hanno negato ogni responsabilità affermando:	
	- la dott. Perali, che sino al 2016 la gestione della riscossione dei canoni	
	di locazione spettava al Settore finanziario diretto dal dott. Bronzo,	
	come dimostrano il fatto che gli otto solleciti indirizzati a C.R.A.M.S.T.	
	tra il 2013 ed il 2015 sono stati tutti redatti e firmati dal dott. Bronzo, e	
	la circostanza che, ai sensi dell'art.19 del Regolamento comunale della	
	disciplina dei contratti, il dirigente responsabile della stipula della	
	scrittura privata, ossia l'ing. Mazzi, doveva vigilare sul regolare	
	adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e segnalare	
	per iscritto, almeno trenta giorni prima, le scadenze temporali delle	
	entrate e delle uscite scaturenti dal contratto ai singoli servizi , compresa	
	la Ragioneria per quanto attiene agli aspetti finanziari. Per converso, il	
	Settore affari generali da lei diretto (ed in particolare l'Ufficio gare,	
	contratti e contenzioso) ha assunto la competenza specifica in materia	
	di riscossione delle locazioni soltanto nel corso del 2016, in virtù di	
	provvedimenti di riorganizzazione dei servizi comunali assunti dalla	
	Giunta con delibere n. 4 del 21 gennaio 2016 e n. 315 del 22 dicembre	
	2016. Da allora, la dott. Perali afferma di essersi attivata	
	immediatamente inviando le due diffide di pagamento e costituzione in	
	mora del 4 luglio e 16 ottobre 2016, successivamente ottenendo	
	l'autorizzazione alla gara per la selezione del legale esterno a cui	
	affidare l'incarico di procedere ai recuperi dei fitti attivi nei confronti	
	26	

	dei debitori morosi, ivi compresa la cooperativa in questione che, dopo	
	vari tentativi di transazione della controversia rivelatisi infruttuosi, è	
	stata chiamata a rispondere avanti all'autorità giudiziaria;	
	- il dott. Bronzo sostiene, invece, che il Settore affari generali era titolare	
	sin dall'origine della gestione del capitolo di bilancio 86000 'fitti reali	
	fabbricati' e, come tale, ai sensi dell'art.107 del testo unico delle leggi	
	sull'ordinamento degli enti locali, il dirigente di tale Settore era	
	responsabile in via esclusiva della correttezza amministrativa, della	
	efficienza e dei risultati di gestione di questo ramo di attività,	
	disponendo per questo di autonomi poteri di spesa, di organizzazione	
	delle risorse e di controllo mediante l'utilizzo delle dotazioni assegnate	
	con il Piano esecutivo di gestione. Per converso, il Settore finanza, cassa	
	e bilancio da lui diretto non aveva nessuna competenza in ordine alla	
	vigilanza sui pagamenti dei canoni e non disponeva di alcun potere	
	gestionale ai fini della risoluzione del rapporto per inadempimento del	
	conduttore. Le lettere alla cooperativa da lui firmate non erano vere e	
	proprie diffide ad adempiere, bensì semplici avvisi di pagamento,	
	inoltrati prima delle scadenze dei ratei trimestrali al fine di agevolare la	
	riscossione delle entrate, con l'aggiunta, alla fine e per completezza, dei	
	solleciti di pagamento delle somme accumulate come debiti in sospeso.	
	Il collegio condivide l'approccio seguito dal pubblico ministero nel	
	valutare le condotte dei convenuti Perali e Bronzo, nel senso che ai fini	
	della responsabilità amministrativa, personale e limitata ai fatti ed alle	
	omissioni commessi da ciascuno con dolo o colpa grave, il dato	
	dirimente è quello concreto e fattuale, che deve fondarsi rigorosamente	
	27	

sulle modalità di funzionamento concreto degli uffici, e non su regole organizzative formali, non sempre seguite e rispettate nella realtà (cfr. Corte di conti, Sez. II, 28 luglio 2017 n. 537).

Illuminanti in tal senso risultano le informazioni acquisite dalla Guardia di finanza mediante le audizioni verbalizzate nei confronti dell'ing. Mazzi il 14 e 21 ottobre 2021, del dott. Claudio Pollini (ex segretario comunale e dirigente del Settore affari generali fino al 31 luglio 2013) in data 21 febbraio 2022 e della dott. Perali l'11 dicembre 2020 (allegati 54, 55, 58 e 3 del doc. 3 annesso all'atto di citazione). Infatti, l'ing. Mazzi ha chiarito che il compito di vigilare sul rispetto delle clausole dei contratti di locazione attivi era affidato per la parte economica al dirigente della Ragioneria e per la parte tecnica a sé stesso; benché il regolamento comunale dei contratti prevedesse una cosa diversa, all'interno del Comune di Orvieto il controllo delle entrate degli affitti era delegato alla Ragioneria, mentre le azioni legali per inottemperanze contrattuali erano curate dagli Affari generali e legali, mentre il suo settore si occupava solo della parte tecnica dell'attuazione dei contratti, non di quella amministrativa, in quanto all'uopo impossibilitato dall'onerosità del suo ruolo. Il dott. Pollini ha precisato che per i contratti di locazione formalizzati con scrittura privata, il dirigente del settore tecnico era responsabile dell'individuazione del locatario e dei rinnovi dei rapporti; qualora nel corso della vigenza del contratto fosse insorta una criticità per mancati pagamenti dei canoni, era compito del dirigente del settore finanziario, ossia del dott. Cannas prima e del dott. Bronzo poi, prenderne atto e solo qualora i mancati pagamenti si fossero protratti

nel tempo, segnalare l'inadempienza alla Giunta, ai fini delle decisioni inerenti la prosecuzione del contratto. La dott. Perali (subentrata al dott. Pollini nel duplice ruolo) ha dichiarato che fino al 2015 l'Ufficio ragioneria curava la riscossione delle entrate del Comune, tra cui anche quelle relative al contratto in esame. Dal 2016, con l'avvento della contabilità armonizzata, la competenza per la riscossione dei canoni è transitata all'Ufficio da lei diretto. Le testimonianze convergenti sopra riportate trovano conferme nei contenuti delle lettere inviate dal dott. Bronzo alla C.R.A.M.S.T., che si concludevano con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento dei canoni dovuti il suo Ufficio avrebbe avviato senza ulteriore avviso la pratica per il recupero coattivo del credito mediante emissione di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Quest'ultimo inciso rivela che lo stesso dott. Bronzo riconosceva in tal modo la competenza del proprio ufficio ad attivare il procedimento coattivo del recupero dei canoni scaduti e non pagati. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1919 l'ingiunzione di pagamento altro non è che l'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta costituente un'entrata patrimoniale dello Stato, delle Province o dei Comuni. Pertanto, preannunciando nelle lettere di sollecito l'ingiunzione fiscale in caso di inottemperanza, il dirigente del settore finanze ha implicitamente, ma chiaramente, affermato di essere titolare del potere-dovere di attivare a nome e per conto del Comune di Orvieto le procedure coattive di recupero dei crediti patrimoniali vantati verso la cooperativa,

spingendosi fino ad ottenere il pignoramento dei beni mobili del debitore dopo eventuali ricorsi od opposizioni avanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Ciò nondimeno, anche la tesi dell'esistenza di un ruolo del settore affari generali prima dell'anno 2016, non in via esclusiva, bensì parziale, in materia di gestione delle locazioni è senz'altro veritiera, come comprovato dal fatto che i bilanci pluriennali dei periodi 2013/2015 e 2014/2016 recano nel titolo 3°- entrate extratributarie affidate al responsabile del 'servizio 1-1 (affari generali e legali) dott. Maria Perali' una serie di capitoli specifici, tra cui quello '86000-fitti reali di fabbricati'. Ancor più significative appaiono le determinazioni dirigenziali n. 125 del 17 febbraio 2014 e n. 1 del 7 aprile 2015 firmate dalla dott. Perali a seguito dell'accertamento e della revisione dei residui attivi delle somme accertate e non riscosse per i capitoli delle entrate di competenza del Settore affari generali, ivi compresi quelli pertinenti ai crediti verso C.R.A.M.S.T. registrati nel conto 86000 (doc 3, 5, 6, 8 e 9 annessi alla comparsa di risposta del dott. Bronzo).

Un tanto avvalora la ricostruzione del pubblico ministero secondo cui la dott. Perali anche prima del 2016 conosceva l'esistenza dei debiti crescenti della cooperativa, e, tuttavia, soltanto alla fine del 2016 ha svolto per la prima volta una ricognizione dei contraenti morosi ed ha proposto l'affidamento delle iniziative di recupero ad un legale esterno. A quel punto, la condotta della convenuta è diventata finalmente incisiva e determinata nel corso del 2017, quando si è fatta carico della decisione di porre fine all'atteggiamento di tolleranza esagerata

	adottato nei confronti della C.R.A.M.S.T. e di altri quaranta locatari	
	morosi, dando impulso al piano dell'avv. Romina Pellegrini che ha	
	portato ad apprezzabili recuperi di € 58.602,26.	
	Tuttavia, malgrado questo dato positivo, il collegio ritiene fondata la	
	prospettazione della Procura regionale tesa ad accertare e riconoscere il	
	ritardo con cui il Comune di Orvieto, e per esso il settore affari generali,	
	ha attivato solamente nel marzo del 2018 la decisione della Giunta di	
	avviare la causa di sfratto in esame, mentre i relativi presupposti	
	esistevano ed erano ampiamente noti sin dal 2013. La dott. Perali ha	
	contribuito, perciò, a determinare la situazione di vero e proprio <i>impasse</i>	
	nella gestione del patrimonio comunale, che ha portato all'aggravarsi	
	del debito della cooperativa nel corso degli anni, fino alla perdita	
	definitiva dei canoni insoluti a causa della liquidazione coatta	
	amministrativa della società. Nella qualità di dirigente affidatario del	
	capitolo di bilancio dei fitti attivi, la dott. Perali avrebbe dovuto	
	assicurare la correttezza, l'efficienza e l'efficacia della gestione di questo	
	comparto dal 1° agosto 2013 in poi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107	
	e 169 del T.U.E.L.	
	Non appaiono, invece, condivisibili le deduzioni sollevate dalla difesa	
	di Perali circa la mancata definizione di obiettivi specifici a lei assegnati	
	in materia di fitti attivi nei piani esecutivi di gestione del 2013, 2014 e	
	2015, in quanto secondo la convenuta detti piani non sarebbero stati mai	
	elaborati per singolo dirigente. Questo assunto contrasta con la	
	definizione stessa di piano esecutivo di gestione ex art. 169 del T.U.E.L.	
	che, in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico	
	31	

	di programmazione, individua gli obiettivi di gestione delle attività del	
	Comune e li affida specificamente ai responsabili dei servizi interessati,	
	unitamente alle dotazioni necessarie. D'altra parte, ai sensi dell'art.12 -	
	formazione del bilancio di previsione - del regolamento di contabilità	
	del Comune di Orvieto (doc, 10 annesso alla comparsa di risposta di	
	Bronzo), ogni anno entro il 30 settembre le proposte di piano esecutivo	
	di gestione vengono elaborate e presentate dai responsabili dei servizi	
	con riferimento alle entrate specifiche di competenza (quindi, dalla dott.	
	Perali in relazione al capitolo dei fitti attivi), alle spese correnti ed al	
	piano degli investimenti, definendo gli obiettivi e le possibili ipotesi di	
	sviluppo alla luce dell'andamento degli ultimi due esercizi finanziari	
	chiusi e dell'anno in corso. La difesa di Perali, concludendo sul punto	
	della condotta antiggiuridica, obietta che non si configurerebbe	
	l'elemento psicologico della colpa grave, intesa come sprezzante	
	trascuratezza dei propri doveri, marcata trasgressione degli obblighi di	
	servizio ed inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso	
	concreto, alla luce delle incalzanti iniziative prese dalla convenuta con	
	le due diffide ed il piano di recupero dell'avv. Pellegrini.	
	Per contro, il collegio condivide l'osservazione del Pubblico ministero	
	(pag.28 dell'atto di citazione) secondo cui non si riesce a capire per quale	
	motivo, sino al 2016, il Settore affari generali, pur essendo titolare del	
	capitolo di bilancio pertinente, abbia tralasciato di compiere qualsiasi	
	verifica di affidabilità dei debitori morosi più consistenti e riottosi, se	
	non per colpa grave non giustificata da situazioni eccezionali di	
	difficoltà concomitanti. Allo stesso modo, la difesa di Bronzo eccepisce	
	32	

che l'assistito ha sempre agito diligentemente nell'esercizio delle sue funzioni, con esclusione di qualsiasi colpa grave. Al riguardo, il collegio ritiene fondata la deduzione della Procura basata sul fatto non è dato comprendere i motivi per cui il Settore finanziario fino al 2015 abbia pretermesso di dare seguito alle ingiunzioni fiscali entro dieci/trenta giorni dalle scadenze dei solleciti ed abbia tralasciato di attivarsi o di interessare gli uffici legali del Comune per procedere ai recuperi forzosi dei crediti verso C.R.A.M.S.T.

5. In merito alla quantificazione del danno erariale ed al nesso di causalità con le condotte illecite contestate, la difesa di Mazzi eccepisce che la stima del canone di locazione da parte della Procura e della Guardia di finanza sarebbe errata, in quanto non considera la particolare struttura dell'immobile, costituito da 498 mq. di sale e 396 mq. di accessori, nonché la crisi del settore della ristorazione e degli eventi turistici di massa ad Orvieto. Per questi motivi, al posto del valore O.M.I. di € 9,2 al mq. per ogni mese di affitto di locali a destinazione commerciale, sarebbe più giusto fare riferimento alla stima del geometra Zazzaretta che, prendendo ad esempio un contratto stipulato il 18 agosto 2014 per la locazione di un negozio nel centro cittadino di 200 mq. per € 1.000,00 mensili, ha effettuato una valutazione del canone C.R.A.M.S.T. di € 3.900,00 mensili, ossia € 46.800 annui, molto vicina perciò al prezzo di € 3.666,67 mensili ed € 44.000,00 annui fissato in contratto. Al di là degli importi, secondo Mazzi il danno contestato sarebbe astratto, eventuale ed ipotetico, e come tale non ammissibile per mancanza dei requisiti di certezza, attualità e

	concretezza. Le quotazioni O.M.I. non costituiscono fonte tipica di	
	prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per le valutazioni	
	estimative, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune	
	esperienza, sono utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e	
	possono condurre solo ad indicazioni di valori di larga massima (Corte	
	di cassazione, Sez. trib., 26 ottobre 2016 n. 21569). Anche il nesso di	
	causalità dovrebbe essere rivisto criticamente, in quanto le trattative e	
	la predisposizione del contratto sono state gestite secondo il convenuto	
	interamente all'interno del Settore affari generali- servizio contratti, su	
	indicazioni dei vertici politici dell'ente, per cui la decisione della stipula	
	sarebbe stata frutto, di fatto, di un atto collegiale. Senza considerare che,	
	se coloro che avrebbero dovuto procedere allo sfratto ed alla risoluzione	
	del rapporto, lo avessero fatto nelle giuste tempistiche, allora il danno	
	contestato all'ing. Mazzi si sarebbe eliso o grandemente ridotto.	
	Ciò posto, il collegio ritiene che le argomentazioni descritte non siano	
	meritevoli di accoglimento, in quanto l'addebito prospettato nei	
	confronti di Mazzi riguarda un danno da mancata concorrenza, per il	
	fatto di non aver esperito l'asta pubblica o la licitazione privata	
	obbligatorie per legge, dopo che era stato disdetto il contratto di	
	locazione del 2001 ed era necessario scegliere un nuovo contraente per	
	l'affidamento del bene dal 2013 in poi. L'omesso ricorso al mercato	
	configura un danno certo ed effettivo, la prova del quale può essere	
	desunta dal fatto notorio che il confronto concorrenziale delle domande	
	presentate da più operatori economici avrebbe consentito	
	all'amministrazione di conseguire condizioni più vantaggiose di quelle	
	34	

ottenute contrattando con un'unica società (cfr. Corte dei conti, Sez. I, 6 aprile 2021 n. 118; Sez. Lombardia, 27 luglio 2006 n. 477; Sez. Umbria, sent. 21 marzo 2022 n. 11). Questo indizio di danno trova conferma nelle ragioni avanzate dallo stesso Comune nel procedimento per sfratto intentato presso il Tribunale di Terni, laddove l'ente ha sostenuto che la C.R.A.M.S.T. aveva tenuto un comportamento totalmente contrario al principio di buona fede contrattuale, omettendo di pagare i corrispettivi sin dalla stipula dell'atto, pur essendo stata sempre favorita ed aiutata dall'ente. Basti pensare che - aggiunge il Comune -- l'immobile in questione di oltre 1000 mq., si trova in pieno centro storico e fa parte di un antico convento risalente al 1220; il canone pattuito è di soli € 3.666,67 mensili, di gran lunga inferiore a quelli applicati nella stessa zona per locali della stessa tipologia, per cui secondo la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate il canone minimo sarebbe dovuto essere almeno di € 9.000 (vedasi memoria integrativa del legale del Comune, allegato 26 del doc. n. 3 annesso all'atto di citazione). Una volta dimostrata l'esistenza del danno da mancata concorrenza, correttamente la Procura regionale, non essendo stato possibile provarne il preciso ammontare, ha suggerito al giudice di liquidarlo con valutazione equitativa, come previsto dall'art. 1226 c.c., allegando la nota dell'Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle entrate di Perugia secondo cui durante il primo semestre 2013 il valore medio del prezzo delle locazioni di immobili a destinazione commerciale in normale stato di manutenzione nella zona B1 del Comune di Orvieto oscillava da un minimo di € 9,2 al mq al mese ad un

	massimo di € 18,2 al mq (allegato 73 del doc. nr.3 annesso alla citazione).	
	In via prudenziale, tenendo conto proprio della particolare	
	conformazione del bene e del periodo non ottimale del mercato	
	immobiliare dell'epoca, il collegio condivide la scelta prudenziale fatta	
	dal pubblico ministero di attenersi al valore minimo di € 9,2 al mq., per	
	cui il canone mensile minimo del contratto C.R.A.M.S.T. avrebbe	
	dovuto essere di € 8.224,80 al mese (894 mq. per € 9,2), e quindi €	
	98.697,60 all'anno, vale a dire € 54.697,60 di entrate annue in più che il	
	Comune di Orvieto avrebbe potuto conseguire grazie al confronto	
	competitivo fra più operatori commerciali per scegliere le migliori	
	condizioni contrattuali ed il conduttore più affidabile. Non vale, al	
	contrario, il riferimento della difesa di Mazzi alla consulenza del	
	geometra Zazzaretta, che propone una stima ragguagliata ad un solo	
	contratto di locazione commerciale, stipulato non nel periodo del	
	contratto con la cooperativa (aprile 2013), ma oltre un anno dopo	
	(agosto 2014), per un bene di dimensioni (200 mq.) non paragonabili a	
	quello d'interesse. Si tratta, pertanto, di una stima soggettiva,	
	statisticamente meno attendibile e quindi non preferibile rispetto al	
	parametro O.M.I.	
	Anche le affermazioni di corresponsabilità effettuate da Mazzi non	
	possono essere condivise, sia la prima, riguardante il dirigente del	
	Settore affari generali ed i vertici politici dell'ente (che in realtà, come	
	già detto, è priva di riscontri, è tardiva e non supportata da elementi di	
	prova), sia la seconda, relativa ai colleghi Bronzo e Perali, per i ritardi	
	delle procedure di sfratto. In verità, quest'ultima censura appare fuori	
	36	

	luogo, poiché l'ing. Mazzi deve rispondere di danno erariale formatosi	
	nel periodo da aprile 2018 a dicembre 2021, pari ad € 205.116,00, per le	
	mancate entrate patrimoniali da omessa concorrenza, e questi crediti	
	non hanno mai formato oggetto di pretese del Comune nei confronti	
	della cooperativa, per cui non rientravano nei solleciti di pagamento del	
	dott. Bronzo, né nelle diffide, negli atti di costituzione in mora e nella	
	causa civile suggerita dalla dott. Perali. Pertanto, anche nell'ipotesi in	
	cui l'azione recuperatoria di Bronzo e Perali fosse stata tempestiva e	
	determinata così come avrebbe dovuto essere, il danno erariale	
	provocato dall'ing. Mazzi sarebbe rimasto integro e rilevante in tutta la	
	sua gravità. In secondo luogo, dagli atti depositati si evince che il motivo	
	principale per cui l'intimazione di sfratto non riuscì a sortire effetti	
	concreti nel 2018 è collegato proprio alle eccezioni sollevate dalla	
	controparte riguardo al mancato adempimento degli impegni presi	
	dall'ing. Mazzi per conto del Comune relativamente alla costruzione	
	della scala esterna ed alla locazione dei magazzini di via Maitani. Il	
	primo obbligo riguardava un'opera irrealizzabile, poiché la	
	Sovrintendenza ai beni culturali ha effettuato i sopralluoghi ed ha	
	ascertato che per costruire la scala si sarebbe dovuto tagliare un muro	
	antico e sovrapporla ad un'altra struttura creando problemi statici e di	
	restauro, nonché un forte impatto visivo per un dislivello di nove metri	
	di altezza, ragion per cui non avrebbe mai rilasciato il nulla osta	
	(allegato 26 del doc. n. 3 in citazione). A nulla è valso lo sforzo fatto dal	
	Comune di realizzare una passerella alternativa che garantiva	
	comunque un'uscita di sicurezza della sala del secondo piano	
	37	

	(audizione dell'ing. Mazzi del 21 ottobre 2021, allegato 55 del doc. n. 3	
	della citazione), poiché la cooperativa ha assunto a pretesto questo	
	inadempimento per impedire la convalida dello sfratto ed ottenere il	
	mutamento del rito, allungando così i tempi della risoluzione del	
	rapporto. Pertanto, il protrarsi della locazione dal 2018 in poi è dovuto	
	sostanzialmente al modo superficiale ed imprudente con cui l'ing.	
	Mazzi ha assunto nel 2013 gli obblighi a carico del Comune senza fare	
	nessuna verifica preventiva circa l'effettiva possibilità di successivo	
	adempimento.	
	Riguardo alla posizione dei convenuti Dino Bronzo e Maria Perali, va	
	ricordato che l'organo requirente ha chiesto l'accertamento della loro	
	responsabilità parziaria (<i>pro quota</i>) per il danno pari ad € 181.862,28	
	provocato per il mancato recupero dei canoni pertinenti al periodo dal	
	2018 al 2021, addebitando l'85,55% a Perali e l'8,27% a Bronzo e poi	
	riducendo gli importi al 50% (vale a dire € 77.799,77 Perali ed € 7.527,73	
	Bronzo) per le difficoltà di reintegro al 100% del credito, rimettendo alla	
	Corte la possibilità di stabilire eventualmente somme diverse ritenute	
	di giustizia. Effettuata la disamina delle eccezioni di prescrizione, il	
	collegio ha rilevato che il risarcimento dei danni per mancate riscossioni	
	dei canoni può essere esteso a tutti gli anni compresi tra il 2013 ed il	
	2021, per l'importo complessivo di € 348.656,04 a causa delle	
	interruzioni del decorso della prescrizione a seguito degli atti di	
	costituzione in mora e del processo civile attivato presso il Tribunale di	
	Terni.	
	La difesa di Bronzo ha dedotto che, a prescindere dalla sua estraneità	
	38	

alle vicende occorse dopo l'anno 2015, e sicuramente dopo la delibera di Giunta n. 69 del 18 marzo 2018 con cui il Comune ha deciso di procedere allo sfratto per morosità del conduttore, l'ente non avrebbe potuto e/o dovuto fare null'altro per tutelare le proprie ragioni creditorie, per cui manca il nesso di causalità tra condotta illecita ed evento dannoso. Analogamente, la difesa di Perali (dopo aver sollevato l'obiezione riguardante la non attualità del danno) ha eccepito che tutto ciò che è accaduto dopo la delibera n. 69 del 2018, ossia il mancato rilascio dell'immobile e le lungaggini del contenzioso civile fino alla sua interruzione, sono elementi del tutto indipendenti dalla condotta serbata dalla convenuta, e non possono essere a lei addebitati.

Il collegio ritiene che le eccezioni di entrambi i convenuti siano fondate, poiché la fattispecie riguarda una ipotesi di danno erariale a formazione progressiva, per cui occorre verificare il nesso eziologico che lega le condotte illecite contestate ed i mancati introiti delle locazioni colpevolmente non incassati. Valgono a tal riguardo i principi che la giurisprudenza penale ha elaborato in applicazione delle norme previste dagli artt. 40 e 41 c.p., recepiti dalla giurisprudenza contabile consolidata, secondo cui nel caso di concorso tra cause preesistenti ed altre sopravvenute da cui dipende l'esistenza dell'illecito penale o amministrativo-contabile, le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sé sole sufficienti a determinare l'evento. Nel caso in esame, le cause preesistenti sono rappresentate dalle omissioni dei dirigenti Bronzo e Perali che sin dal 2013 avrebbero potuto avviare le procedure di sfratto per morosità della C.R.A.S.T., e

	tuttavia si sono limitati all'invio di solleciti e diffide solo formali, fino	
	ad arrivare alla proposta del Servizio affari generali che ha condotto alla	
	delibera della Giunta n. 69 del 2018. Le cause sopravvenute che hanno	
	determinato il prolungamento della locazione malgrado l'intimazione	
	di sfratto sono costituite dai tempi di sviluppo del procedimento n. 2470	
	del 2018 presso il Tribunale di Terni - Sezione civile, che a causa delle	
	opposizioni della controparte ha fatto registrare la mancata convalida	
	dello sfratto, il mutamento del rito ed infine l'interruzione del processo	
	a causa della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa. Nel	
	frattempo, da marzo 2018 a gennaio 2022 (allorquando è avvenuta la	
	cessazione del rapporto e la riconsegna del bene al Comune), la società	
	conduttrice ha continuato ad utilizzare l'immobile senza corrispondere	
	alcunché, facendo lievitare conseguentemente il debito di ulteriori €	
	170.601,62 (ossia, € 33.781,96 per il secondo, terzo e quarto trimestre	
	2018, € 45.515,42 per il 2019, € 45.652,12 per il 2020 ed € 45.652,12 per il	
	2021).	
	Il collegio ritiene che questa componente di danno non sia ascrivibile in	
	capo ai convenuti Bronzo e Perali, in base al principio della regolarità	
	causale secondo cui ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze	
	della sua condotta, attiva od omissiva, che appaiono sufficientemente	
	prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la	
	responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o	
	imprevedibili (Corte di cassazione, Sezioni unite, 11 gennaio 2008 n.	
	576), come l'evoluzione dei tempi della giustizia civile in questo caso.	
	Pertanto, la quota di danno per mancate riscossioni dei canoni	
	40	

addebitabile ai convenuti è quella attinente al periodo dal 2013 al primo trimestre 2018, pari ad € 178.054,42.

In relazione al criterio di ripartizione del danno, la convenuta Perali ha obiettato che la quota a lei imputata appare sproporzionata rispetto al ruolo concretamente rivestito nella vicenda, e decisamente ingiusta essendo l'unica figura ad essersi prodigata per recuperare il credito dell'ente. Il Collegio osserva che l'organo requirente ha suddiviso il danno da mancato recupero dei crediti in quote computate a Perali e Bronzo in proporzione ai mesi di effettiva permanenza di ciascuno nell'incarico dirigenziale ricoperto, dando lo stesso peso alle condotte tenute (o meglio, non tenute) da ognuno indipendentemente dal ruolo, bensì unicamente in funzione della durata del periodo di gestione finanziaria (Bronzo) o amministrativa (Perali) del rapporto. In particolare, dai prospetti analitici redatti dalla Guardia di finanza (allegati 87, 87A, 87B, 87C e 87D del doc. n. 3 all. alla citazione) si evince che nel 2013 il danno ha riguardato il terzo e quarto trimestre per l'importo di € 22.000,00 attribuito a Bronzo in misura del 36,11% (€ 7.944,46) ed a Perali il 27,77% (€ 6.111,13); nel 2014 il danno ha riguardato il secondo semestre non pagato per l'importo di € 22.181,53 gravante su Bronzo e Perali in misura del 33% ciascuno (€ 7.393,84); nel 2015 il danno risale al secondo, terzo e quarto trimestre insoluto ed ammonta ad € 33.198,04 gravante su Bronzo e Perali in misura del 40,74% ciascuno (€ 13.525,21); per il 2016 ed il 2017 il danno è stato rispettivamente pari ad € 44.640,06 ed € 44.774,13 attribuibile per intero a Perali; infine, nel primo trimestre 2018 il danno da mancate riscossioni

	dei canoni ammonta ad € 11.260,65 e grava su Perali.	
	Conclusivamente, la quota di danno attribuibile a Dino Bronzo	
	ammonta ad € 28.863,51, mentre quella riconducibile a Maria Perali è	
	pari ad € 127.705,02. L’addebito va, però, ridotto del 50% al fine di tener	
	conto che l’azione di recupero eventualmente adottata tempestivamente	
	da Bronzo e Perali sarebbe riuscita ad attenuare, ma non ad eliminare la	
	diminuzione patrimoniale causata dall’atteggiamento ostruzionistico	
	ed illegittimo della controparte; ragione per cui, la quota di danno da	
	porre a carico di Dino Bronzo è pari ad € 14.431,75, quella addebitabile	
	a Maria Perali è pari ad € 63.852,51.	
	6. In definitiva, assorbita ogni altra questione, va accertata la	
	responsabilità amministrativa dei convenuti e la loro condanna al	
	risarcimento del danno in favore del Comune di Orvieto, quanto a	
	Mario Angelo Mazzi nella misura di € 205.116,00, quanto a Dino Bronzo	
	nella misura di € 14.431,75 e quanto a Maria Perali per l’importo di €	
	63.852,51.	
	Detti importi vanno incrementati della rivalutazione monetaria dal 3	
	aprile 2018 per Bronzo e Perali, dal 1° gennaio 2022 per Mazzi, secondo	
	gli indici ISTAT, e degli interessi legali dal deposito della sentenza fino	
	all’effettivo soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico in	
	parti uguali tra i convenuti e liquidate come nel dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria,	
	definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e,	
	42	

per l'effetto, condanna i convenuti al risarcimento del danno in favore del Comune di Orvieto, quanto a Mario Angelo Mazzi nella misura di € 205.116,00, quanto a Dino Bronzo nella misura di € 14.431,75 e quanto a Maria Perali per l'importo di € 63.852,51, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate nella misura di € 785,69 (diconsi euro settecantottantacinque/69).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vicanolo

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2024.

Il direttore della Segreteria

Elena Errico

(f.to digitalmente)